

**Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità
(LPP)**

del 25 giugno 1982

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale e l'articolo 11 delle disposizioni transitorie della medesima;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1975 ¹⁾,
decreta:

Parte prima: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge disciplina la previdenza professionale.

² Il Consiglio federale propone in tempo utile una revisione della legge in modo che la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione federale (AVS/AI), permetta alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale.

Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei salariati

¹ I lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 14 880 franchi (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

² Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all'assicurazione obbligatoria.

Art. 3 Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.

RS 831.40

¹⁾ FF 1981 I 113

Art. 4 Assicurazione facoltativa

¹ I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.

² Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell'articolo 8, sono applicabili per analogia all'assicurazione facoltativa.

Art. 5 Disposizioni comuni

¹ La presente legge s'applica soltanto alle persone assicurate all'AVS.

² Essa s'applica soltanto agli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48).

Art. 6 Esigenze minime

La parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.

Parte seconda: Assicurazione**Titolo primo: Assicurazione obbligatoria dei salariati****Capitolo 1: Presupposti dell'assicurazione obbligatoria****Art. 7** Salario minimo ed età

¹ I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 14 880 franchi sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

² È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ¹⁾. Il Consiglio federale può consentire deroghe.

Art. 8 Salario coordinato

¹ Deve essere assicurata la parte del salario annuo tra i 14 880 e i 44 640 franchi. Tale parte è detta salario coordinato.

² Il salario coordinato inferiore a 1860 franchi annui deve essere arrotondato a questa somma.

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente conti-

¹⁾ RS 831.10

nua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni¹⁾. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

Art. 9 Adattamento all'AVS

Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell'evoluzione generale dei salari.

Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria

¹ L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro.

² L'obbligo assicurativo finisce quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, è sciolto il rapporto di lavoro o non è più raggiunto il salario minimo. È riservato l'articolo 8 capoverso 3.

³ Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se egli inizia prima un nuovo rapporto di lavoro, è competente il nuovo istituto di previdenza.

Capitolo 2: Obbligo previdenziale del datore di lavoro

Art. 11 Affiliazione a un istituto di previdenza

¹ Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

² Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, ne sceglie uno d'intesa con il suo personale. Se non è possibile raggiungere un'intesa, l'istituto di previdenza è scelto da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l'accordo, dall'autorità di vigilanza.

³ L'affiliazione ha effetto retroattivo.

⁴ Le casse di compensazione dell'AVS verificano se i datori di lavoro ad esse assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza e ne informano l'autorità cantonale di vigilanza.

⁵ L'autorità cantonale di vigilanza ingiunge al datore di lavoro inadempiente di affidarsi entro sei mesi. Decorso infruttuoso questo termine, il datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore (art. 60).

¹⁾ RS 220

Art. 12 Situazione prima dell'affiliazione

¹ I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore.

² In questo caso, il datore di lavoro deve all'istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento.

Capitolo 3: Prestazioni dell'assicurazione**Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia****Art. 13** Diritto alle prestazioni

¹ Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

- a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
- b. le donne che hanno compiuto i 62 anni.

² Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell'attività lucrativa. In questo caso, l'aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.

Art. 14 Ammontare della rendita

¹ La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l'età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione). Il Consiglio federale determina l'aliquota minima di conversione tenendo conto delle basi attuariali riconosciute.

² Col consenso del Consiglio federale, gli istituti di previdenza possono applicare un'aliquota di conversione inferiore se devolvono all'aumento delle prestazioni le eccedenze che ne risultano.

Art. 15 Avere di vecchiaia

¹ L'avere di vecchiaia consta:

- a. degli accrediti di vecchiaia inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, interessi compresi;
- b. delle prestazioni di libero passaggio accreditate all'assicurato giusta l'articolo 29 capoverso 1, interessi compresi.

² Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse, tenendo conto delle possibilità d'investimento.

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

| Età | | Aliquota in per cento del salario coordinato |
|--------|-------|--|
| Uomini | Donne | |
| 25–34 | 25–31 | 7 |
| 35–44 | 32–41 | 10 |
| 45–54 | 42–51 | 15 |
| 55–65 | 52–62 | 18 |

Art. 17 Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani.

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti**Art. 18 Condizioni**

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:

- a. era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, oppure
- b. riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.

Art. 19 Vedove

¹ La vedova ha diritto alla rendita per vedove se, alla morte del coniuge:

- a. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o
- b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

² Se non adempie nessuna di tali condizioni, essa ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto della donna divorziata alle prestazioni per i superstiti.

Art. 20 Orfani

I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

Art. 21 Ammontare delle rendite

¹ Alla morte dell'assicurato, la rendita per vedove ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.

² Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per vedove ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita di vecchiaia o della rendita intera d'invalidità.

Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

¹ Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

² Il diritto alle prestazioni per vedove si estingue quando la vedova passa a nuove nozze o muore.

³ Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano:

- a. è a tirocinio o agli studi;
- b. è incapace di guadagnare perché invalido per almeno due terzi.

Sezione 3: Prestazioni d'invalidità

Art. 23 Diritto alle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.

Art. 24 Ammontare della rendita

¹ L'assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell'AI, è invalido per almeno i due terzi e alla mezza rendita se è invalido per almeno la metà.

² La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta:

- a. dell'aver di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità;
- b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita, senza gli interessi.

³ Tali accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

Art. 25 Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d'invalidità.

Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

¹ Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili le pertinenti disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità ¹⁾ (art. 29 LAI).

² L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.

³ Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità.

Capitolo 4: Prestazione di libero passaggio**Art. 27** Principio

¹ La prestazioni di libero passaggio garantisce all'assicurato, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mantenimento della protezione previdenziale secondo la presente legge.

² L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifichi un evento assicurato ed egli lascia l'istituto di previdenza.

³ Concessa la prestazione di libero passaggio, l'istituto di previdenza è esentato dall'obbligo di versare prestazioni di vecchiaia. Esso può computare la prestazione di libero passaggio concessa, se posteriormente deve versare prestazioni per superstiti o d'invalidità.

Art. 28 Ammontare della prestazione di libero passaggio

¹ L'ammontare della prestazione di libero passaggio è pari all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato fino al momento del trasferimento.

² Gli articoli 331a o 331b del Codice delle obbligazioni ²⁾ s'applicano se determinano una prestazione di libero passaggio più elevata.

Art. 29 Trasferimento della prestazione di libero passaggio

¹ L'importo della prestazione di libero passaggio deve essere trasferito al nuovo istituto di previdenza. Questo lo accredita a favore dell'assicurato.

² L'assicurato può lasciare l'importo presso il precedente istituto di previdenza se le disposizioni regolamentari dello stesso lo consentono e il nuovo datore di lavoro vi acconsente.

³ Se l'importo non può essere trasferito a un nuovo istituto di previdenza

¹⁾ RS 831.20

²⁾ RS 220

né lasciato presso il vecchio, la protezione previdenziale deve essere mantenuta con una polizza di libero passaggio o in altra forma equivalente.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la costituzione, il contenuto e gli effetti giuridici delle polizze di libero passaggio, come pure di altre forme di mantenimento della protezione previdenziale.

Art. 30 Pagamento in contanti

¹ La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'avente diritto fu soggetto complessivamente per meno di nove mesi alla previdenza professionale.

² Essa è parimente pagata in contanti se la domanda è presentata da un avente diritto che:

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria;
- c. è una donna coniugata, o in procinto di coniugarsi, e cessa l'attività lucrativa.

Capitolo 5: Generazione d'entrata

Art. 31 Principio

Fanno parte della generazione d'entrata le persone che, al momento in cui entra in vigore la presente legge, hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età che dà diritto alla rendita.

Art. 32 Disposizioni speciali degli istituti di previdenza

¹ Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d'entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.

² Per le prestazioni, l'istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all'entrata in vigore della legge.

Art. 33 Prestazioni minime nel periodo transitorio

¹ Il Consiglio federale disciplina le prestazioni minime per eventi assicurativi insorti nei primi nove anni di vigenza della legge; tiene conto in particolare degli assicurati con redditi modesti.

² Queste prestazioni minime devono essere finanziate per mezzo dei fondi devoluti a misure speciali giusta l'articolo 70.

Capitolo 6: Disposizioni comuni per le prestazioni

Art. 34 Ammontare delle prestazioni in casi speciali

¹ Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:

- a. l'anno d'assicurazione determinante secondo l'articolo 24 capoverso 3 è incompleto o, durante questo periodo, l'assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;
- b. l'assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d'invalidità o ha già ricevuto una prestazione d'invalidità in virtù della presente legge.

² Esso emana disposizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni. Di regola, le prestazioni giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni ¹⁾ o giusta la legge federale sull'assicurazione militare ²⁾ sono poziori.

Art. 35 Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

Art. 36 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

¹ Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e quelle d'invalidità devono essere adattate all'evoluzione dei prezzi, secondo quanto disposto dal Consiglio federale, fino all'età di 65 anni per gli uomini e fino all'età di 62 anni per le donne.

² L'istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni sull'adattamento delle altre rendite in corso.

Art. 37 Forma delle prestazioni

¹ Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola, assegnate come rendite.

² L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10, rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.

¹⁾ RS 832.20; RU 1982 1676

²⁾ RS 833.1

³ Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto.

⁴ Anche se le disposizioni regolamentari non lo prevedono, l'assicurato può, rispettando il termine stabilito nel capoverso 3, chiedere che una parte delle prestazioni di vecchiaia gli sia versata in forma di liquidazione in capitale, sempreché impieghi il capitale per acquistare la proprietà di un'abitazione destinata ai suoi propri bisogni o per ammortare mutui ipotecari gravanti un'abitazione di cui è già proprietario. La liquidazione in capitale non deve ridurre la rendita di vecchiaia di più della metà.

Art. 38 Pagamento delle rendite

Di regola, le rendite sono pagate mese per mese. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente.

Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È riservato l'articolo 40.

² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

³ I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Art. 40 Costituzione in pegno per l'acquisto della proprietà di un'abitazione

¹ Il diritto alle prestazioni di vecchiaia può essere costituito in pegno:

- a. per acquistare la proprietà di un'abitazione destinata ai bisogni propri dell'assicurato;
- b. per differire l'ammortamento di mutui ipotecari gravanti una tale abitazione.

² I crediti pecuniari così garantiti non possono però superare l'avere di vecchiaia allora esistente, né, in ogni caso, quello di cui era titolare l'assicurato all'età di 50 anni.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze cui dev'essere soddisfatto affinché sia salvaguardato lo scopo previdenziale.

Art. 41 Prescrizione

¹ I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni ¹⁾ sono applicabili.

² Il capoverso 1 si applica anche ai crediti derivanti da contratti conclusi tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione sottoposti alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria degli indipendenti**Art. 42 Assicurazione vecchiaia, morte e invalidità**

Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidità, sono applicabili per analogia le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei salariati.

Art. 43 Assicurazione per singoli rischi

¹ Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell'assicurazione obbligatoria dei salariati.

² Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.

Titolo terzo: Assicurazione facoltativa**Capitolo 1: Indipendenti****Art. 44 Diritto all'assicurazione**

¹ Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l'istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.

² Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l'istituto collettore.

Art. 45 Riserva

¹ Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.

² Questa riserva non è ammessa se l'indipendente era assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

¹⁾ RS 220

Capitolo 2: Salariati

Art. 46 Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro

¹ Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 14 800 franchi annui, può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.

² Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore.

³ Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L'importo del contributo del datore di lavoro risulta da un'attestazione dell'istituto di previdenza.

⁴ Ad istanza del lavoratore, l'istituto di previdenza provvede all'incasso nei confronti dei datori di lavoro.

Art. 47 Cessazione dell'assicurazione obbligatoria

Il salariato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria, dopo esserlo stato per almeno sei mesi, può continuare l'assicurazione nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se le disposizioni regolamentari interne lo consentono, o presso l'istituto collettore.

Parte terza: Organizzazione

Titolo primo: Istituti di previdenza

Art. 48 Registrazione

¹ Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).

² Gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico. Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.

Art. 49 Libertà operativa

¹ Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni più estese di quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 67, 69 e 71) e sul contenzioso (art. 73 e 74).

Art. 50 Disposizioni regolamentari

¹ Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su:

- a. le prestazioni;
- b. l'organizzazione;
- c. l'amministrazione e il finanziamento;
- d. il controllo;
- e. il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.

² Queste disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti, nel regolamento o, se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune.

³ Le prescrizioni della presente legge sono poziori alle disposizioni emanate dall'istituto di previdenza. Tuttavia, se l'istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente.

Art. 51 Amministrazione paritetica

¹ I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare un ugual numero di rappresentanti negli organi dell'istituto di previdenza che decidono sull'emanazione delle disposizioni regolamentari, sul finanziamento e sull'amministrazione del patrimonio.

² L'istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate:

- a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati;
- b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori;
- c. l'amministrazione paritetica del patrimonio;
- d. la procedura in caso di parità di voti.

³ Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o per mezzo di delegati. Se ciò non è possibile a causa della struttura dell'istituto di previdenza, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza.

⁴ Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

⁵ Se le disposizioni dell'istituto di previdenza sono emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune in conformità dell'articolo 50 capoverso 2, l'organo paritetico dev'essere previamente consultato.

Art. 52 Responsabilità

Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo dell'istituto di previdenza sono responsabili del danno ch'esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.

Art. 53 Controllo

¹ L'istituto di previdenza designa un ufficio di controllo per l'esame annuo della gestione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale.

² L'istituto di previdenza deve far verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale:

- a. se l'istituto di previdenza offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
- b. se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

³ Il capoverso 2 lettera a non è applicabile agli istituti di previdenza sottoposti alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali devono soddisfare gli uffici di controllo e i periti riconosciuti per offrire la garanzia di un'appropriata esecuzione dei compiti.

Titolo secondo: Fondo di garanzia e istituto collettore

Capitolo 1: Titolari

Art. 54 Costituzione

¹ Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.

² Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:

- a. l'una di gestire il fondo di garanzia;
- b. l'altra di assumere gli impegni dell'istituto collettore.

³ Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.

⁴ Le fondazioni sono autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾.

¹⁾ RS 172.021

Art. 55 Consigli di fondazione

¹ I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.

² I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.

³ I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.

⁴ Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.

Capitolo 2: Fondo di garanzia**Art. 56 Compiti**

¹ Il fondo di garanzia:

- a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d'età sia sfavorevole;
- b. garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolubili. Il Consiglio federale ne disciplina i presupposti e il diritto di regresso verso gli organi degli istituti insolubili.

² Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.

Art. 57 Affiliazione al fondo di garanzia

Gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale sono affiliati per legge al fondo di garanzia.

Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d'età

¹ L'istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell'anno civile trascorso.

² Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.

³ Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l'intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all'assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.

⁴ Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.

⁵ Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo:

- a. nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge o all'assunzione dell'attività lucrativa indipendente;
- b. immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all'assicurazione obbligatoria.

Art. 59 Finanziamento

Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza. Per la quota di finanziamento è determinante la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.

Capitolo 3: Istituto collettore

Art. 60

¹ L'istituto collettore è un istituto di previdenza.

² Esso è obbligato:

- a. ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affidarsi a un istituto di previdenza;
- b. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
- c. ad ammettere assicurati facoltativi;
- d. a effettuare le prestazioni previste nell'articolo 12.

³ All'istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.

⁴ L'istituto collettore istituisce agenzie regionali.

Titolo terzo: Vigilanza

Art. 61 Autorità di vigilanza

¹ Ogni Cantone designa un'autorità che vigila sugli istituti di previdenza con sede sul suo territorio.

² Il Consiglio federale determina a quali condizioni gli istituti di previdenza sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

³ La legislazione sulla sorveglianza in materia di assicurazioni è riservata.

Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza veglia all'osservanza delle prescrizioni legali da parte dell'istituto di previdenza; in particolare:

- a. verifica se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni legali;
- b. esige dall'istituto di previdenza un rapporto periodico, segnatamente sulla sua attività;
- c. prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
- d. prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati.

² Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti designati negli articoli 84 capoverso 2, 85 e 86 del Codice civile ¹⁾.

Art. 63 Vigilanza sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore

¹ Il fondo di garanzia e l'istituto collettore sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

² Gli atti di fondazione e le disposizioni regolamentari devono essere approvati dal Consiglio federale. Il rapporto e il conto di esercizio annuali gli devono essere comunicati.

³ Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto collettore è sottoposto alla sorveglianza semplificata in materia di assicurazioni, secondo la relativa legislazione.

Art. 64 Alta vigilanza

¹ Le autorità di vigilanza sono sottoposte all'alta vigilanza del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale può loro impartire istruzioni.

Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza**Art. 65** Principio

¹ Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti.

² Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili.

³ Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d'esercizio.

¹⁾ RS 210

Art. 66 Ripartizione dei contributi

¹ L'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso.

² Il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora.

³ Il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza.

Art. 67 Copertura dei rischi

¹ Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l'affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d'assicurazione di diritto pubblico.

² Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.

Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione

¹ Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

² L'autorità di sorveglianza competente per l'approvazione delle tariffe in virtù dell'articolo 20 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori ¹⁾ esamina se le tariffe applicabili alla previdenza professionale legalmente prescritta siano appropriate anche dall'aspetto dell'obbligatorietà assicurativa.

Art. 69 Equilibrio finanziario

¹ Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto di previdenza può tenere conto per la sicurezza dell'equilibrio finanziario soltanto dell'esistente effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite (principio del bilancio in cassa chiusa).

² L'autorità di vigilanza può, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale,

¹⁾ RS 961.01

autorizzare gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico a derogare al principio del bilancio in cassa chiusa.

Art. 70 Misure speciali

¹ Ogni istituto di previdenza deve devolvere l'uno per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia al miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d'entrata, secondo gli articoli 32 e 33, e all'adattamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi, secondo l'articolo 36 capoverso 2.

² Nella misura in cui non possa essere impiegato giusta il capoverso 1 né sia accantonato a tal fine, detto uno per cento dev'essere utilizzato per aumentare gli accrediti di vecchiaia degli assicurati o per migliorare le rendite sorte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

³ I contributi non utilizzati per aumentare gli accrediti di vecchiaia devono essere trattati come somme occorrenti per la copertura del rischio a tenere degli articoli 331a capoverso 4 e 331b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni ¹⁾.

Art. 71 Amministrazione del patrimonio

¹ Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

² Il Consiglio federale determina i casi in cui è autorizzata la costituzione in pegno o l'aggravio dei diritti di un istituto di previdenza derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.

Art. 72 Finanziamento dell'istituto collettore

¹ Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

² Le spese che insorgono per l'istituto collettore secondo l'articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l'articolo 56 capoverso 1 lettera b.

Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penali

Titolo primo: Contenzioso

Art. 73 Controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto

¹ Ogni Cantone designa il tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

¹⁾ RS 220

² I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.

³ Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.

⁴ Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.

Art. 74 Commissione federale di ricorso

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione.

² La commissione giudica i ricorsi contro:

- a. le decisioni delle autorità di vigilanza;
- b. le decisioni del fondo di garanzia;
- c. le decisioni dell'istituto collettore concernenti l'affiliazione dei datori di lavoro.

³ Per il procedimento davanti alla commissione di ricorso è applicabile la legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾.

⁴ Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo.

Titolo secondo: Disposizioni penali

Art. 75 Contravvenzioni

1. Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti,

chiunque non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero,

è punito con l'arresto o con la multa fino a 5000 franchi, se non si tratta di un delitto secondo l'articolo 285 del Codice penale ²⁾.

2. In casi di lieve entità, si può prescindere dal procedimento penale.

Art. 76 Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta,

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 311.0

chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia,

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e non li trasferisce al competente istituto di previdenza,

chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio,

chiunque, nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di controllo oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri secondo l'articolo 53,

è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale ¹⁾ commina una pena più grave.

Art. 77 Infrazioni commesse nell'azienda

¹ Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

² Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

³ Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

⁴ Se la multa applicabile non supera i 2000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1 a 3 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

¹⁾ RS 311.0

Art. 78 Procedura

Il procedimento e il giudizio incombono ai Cantoni. L'articolo 258 della legge federale sulla procedura penale ¹⁾ è applicabile.

Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

¹ Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non si attiene a una decisione della competente autorità di vigilanza, è da questa punito con una multa disciplinare fino a 2000 franchi. Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.

² Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso secondo l'articolo 74.

Parte sesta: Diritto fiscale e disposizioni particolari**Titolo primo: Trattamento fiscale****Art. 80 Istituti di previdenza**

¹ Le disposizioni del presente titolo vigono anche per gli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.

² Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.

³ I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiari, segnatamente con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile e con tasse di mutazione.

⁴ I plusvalori derivanti dall'alienazione di beni immobili possono essere gravati con l'imposta generale sugli utili o con una imposta speciale sugli utili fondiari. Nessuna imposta sugli utili può essere riscossa in caso di fusione o di divisione degli istituti di previdenza.

Art. 81 Deduzione dei contributi

¹ I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza sono considerati oneri dell'azienda per ciò che concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

² I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

¹⁾ RS 312.0

³ I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall'istituto di previdenza.

Art. 82 Equiparazione di altre forme di previdenza

¹ I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale.

² Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.

Art. 83 Imposizione delle prestazioni

Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 84 Pretese derivanti dalla previdenza

Prima di essere esigibili, le pretese verso istituti di previdenza e forme previdenziali giusta gli articoli 80 e 82 sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Titolo secondo: Disposizioni particolari

Art. 85 Commissione federale della previdenza professionale

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.

² La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale.

Art. 86 Obbligo del segreto

¹ Le persone che partecipano all'attuazione, al controllo o alla vigilanza della previdenza professionale devono mantenere il segreto riguardo alla situazione personale e finanziaria degli assicurati e dei datori di lavoro.

² Le deroghe sono disciplinate dal Consiglio federale.

Art. 87 Obbligo di informare degli organi dell'AVS/AI

Il Consiglio federale può obbligare gli organi incaricati dell'attuazione dell'

AVS/AI a dare le informazioni necessarie agli istituti di previdenza, al fondo di garanzia e alle autorità di vigilanza.

Art. 88 Previdenza professionale nell'agricoltura

Il Consiglio federale può affidare alle casse cantonali di compensazione dell'AVS, dietro retribuzione, la riscossione dei contributi e altri compiti nell'ambito della previdenza professionale nell'agricoltura.

Art. 89 Indagini statistiche

¹ Il Consiglio federale ordina di regola ogni cinque anni un'indagine statistica sullo stato complessivo della previdenza professionale. Nel frattempo può ordinare rilevazioni per sondaggi.

² Questa norma s'applica anche agli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.

Parte settima: Disposizioni finali

Titolo primo: Modificazione di leggi federali

Art. 90

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti

La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore.

Art. 92 Fondazioni di previdenza esistenti

A richiesta di almeno la metà dei membri del consiglio di fondazione, le fondazioni di previdenza esistenti all'entrata in vigore della legge partecipano all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria. A tal fine, si fanno iscrivere nel registro della previdenza professionale o trasferiscono il loro patrimonio a un istituto di previdenza registrato.

Art. 93 Registrazione provvisoria degli istituti di previdenza

¹ Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria possono farsi iscrivere provvisoriamente nel registro della previdenza professionale durante il periodo d'introduzione della legge.

² Essi devono comprovare che saranno in grado di soddisfare le esigenze legali entro il termine fissato dal Consiglio federale.

Art. 94 Affiliazione provvisoria del datore di lavoro

Durante il periodo d'introduzione, il datore di lavoro può affiliarsi provvisoriamente a un istituto di previdenza.

Art. 95 Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia

Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:

| Età | | Aliquota in per cento del salario coordinato |
|---------|---------|--|
| Uomini | Donne | |
| 25 - 34 | 25 - 31 | 7 |
| 35 - 44 | 32 - 41 | 10 |
| 45 - 54 | 42 - 51 | 11 |
| 55 - 65 | 52 - 62 | 13 |

Art. 96 Assicurazione facoltativa degli indipendenti

La riserva prevista nell'articolo 45 capoverso 1 è inammissibile nei confronti dell'indipendente, assicuratosi facoltativamente nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore

Art. 97 Attuazione

¹ Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione della legge e prende misure per l'attuazione della previdenza professionale.

² I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. Sino alla loro emanazione, i governi cantonali possono prevedere un disciplinamento provvisorio.

³ Le disposizioni cantonali devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio federale nel termine da esso determinato.

Art. 98 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitempo singole disposizioni.

³ Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

⁴ L'articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:

- a. decorrono o divengono esigibili prima dell'entrata in vigore dell'articolo 83 o
- b. decorrono o divengono esigibili entro quindici anni dall'entrata in vigore dell'articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell'entrata in vigore.

*Allegato***Modificazione di leggi federali****1. Codice civile svizzero ¹⁾***Art. 89^{bis} cpv. 4 e 6*

⁴ I beni della fondazione, in quanto attengano ai crediti dei lavoratori giusta gli articoli 331a e 331b del Codice delle obbligazioni, non debbono, d'ordinario, consistere in un credito contro il datore di lavoro, eccetto che il credito non sia garantito.

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ²⁾: articolo 52 concernente la responsabilità, articolo 53 concernente il controllo, articoli 61 e 62 concernenti la vigilanza, come pure articoli 73 e 74 concernenti il contenzioso.

2. Codice delle obbligazioni ³⁾*Art. 331 cpv. 3*

³ Se il lavoratore deve pagare contributi a un'istituzione di previdenza a favore del personale, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare almeno gli stessi contributi di tutti i lavoratori; i contributi devono provenire da fondi propri del datore di lavoro o da riserve di contributi dell'istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente.

Art. 331a cpv. 3^{bis}

^{3bis} L'istituzione di previdenza a favore del personale stabilisce nei suoi statuti o nel suo regolamento l'ammontare del credito del lavoratore per il numero di anni di contribuzione dal sesto al trentesimo.

¹⁾ RS 210

²⁾ RU 1983 797

³⁾ RS 220

Art. 331b cpv. 3^{bis}

^{3bis} L'istituzione di previdenza a favore del personale stabilisce nei suoi statuti o nel suo regolamento l'ammontare del credito del lavoratore per il numero di anni di contribuzione dal sesto al trentesimo.

Art. 331c cpv. 1

¹ Per adempire l'obbligo corrispondente al credito del lavoratore, l'istituzione di previdenza deve costituire a favore di quest'ultimo un credito per prestazioni future verso l'istituzione di previdenza di un altro datore di lavoro, verso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa oppure, salvaguardando completamente la protezione previdenziale, verso una banca o una cassa di risparmio che adempie le condizioni fissate dal Consiglio federale.

Art. 339d cpv. 1

¹ Le prestazioni che il lavoratore riceve da un'istituzione di previdenza a favore del personale possono essere dedotte dall'indennità di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall'istituzione medesima.

Art. 342 cpv. 1 lett. a

¹ Sono riservate:

- a. le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico, sempreché non inerenti agli articoli 331a–331c;

3. Legge federale sul contratto d'assicurazione ¹⁾

Art. 46 cpv. 1

¹ I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. L'articolo 41 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ²⁾ è riservato.

¹⁾ RS 221.229.1

²⁾ RU 1983 797

4. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento ¹⁾*Art. 92 n. 13*

13. le pretese non ancora esigibili concernenti prestazioni previdenziali contro un'istituzione di previdenza a favore del personale.

5. Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ²⁾*Art. 43quinquies *)**Abrogato**Art. 49*

La locuzione «dagli istituti di assicurazione riconosciuti» è soppressa.

Art. 73 cpv. 1

Il termine «riconosciuti» è soppresso.

*Art. 74 a 83**Abrogati**Art. 109 cpv. 1*

Il termine «riconosciuti» è soppresso.

6. Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità ³⁾*Art. 68**Abrogato***7. Legge federale del 19 marzo 1965 ⁴⁾ su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC).

¹⁾ RS 281.1

²⁾ RS 831.10

³⁾ RS 831.20

⁴⁾ RS 831.30

Art. 3 cpv. 4 lett. d

d. i premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e per l'invalidità sino a una somma annua di 300 franchi per persone sole e di 500 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, come anche i contributi alle assicurazioni sociali della Confederazione, all'assicurazione contro le malattie e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

8. Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni ¹⁾*Art. 40*

Se non è applicabile alcuna regola di coordinamento prevista dalla presente legge, le prestazioni in contanti, esclusi gli assegni per grandi invalidi, concorrenti con quelle di altre assicurazioni sociali sono ridotte di quanto, sommate a quest'altre, superano il guadagno di cui l'assicurato è presumibilmente privato. È riservato l'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ²⁾.

Consiglio nazionale, 25 giugno 1982

Il presidente: Lang

Il segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 25 giugno 1982

Il presidente: Dreyer

Il segretario: Huber

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹⁾ Il termine di referendum per la presente legge è decorso inutilizzato il 4 ottobre 1982 ³⁾.

²⁾ Entrata in vigore ⁴⁾.

29 giugno 1983

Cancelleria federale

¹⁾ RS 832.20; RU 1982 1676

²⁾ RU 1983 797

³⁾ FF 1982 II 381

⁴⁾ RU 1983 827

Ordinanza concernente l'entrata in vigore e l'introduzione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

del 29 giugno 1983

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 98 della legge federale del 25 giugno 1982 ¹⁾ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Art. 1 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 a 5 del presente articolo, la legge entra in vigore il 1° gennaio 1985.

² Gli articoli 54, 55, 61, 63, 64 e 97 entrano in vigore il 1° luglio 1983.

³ Gli articoli 48 e 93 entrano in vigore il 1° gennaio 1984.

⁴ L'articolo 60 entra in vigore il 1° luglio 1984.

⁵ Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 entrano in vigore il 1° gennaio 1987.

Art. 2 Provvedimenti dei Cantoni

¹ I Cantoni provvedono affinché, dal 1° gennaio 1984, le autorità di vigilanza cantonali siano in grado di iscrivere gli istituti di previdenza nel registro della previdenza professionale.

² Entro il 1° ottobre 1983, sottopongono in tre esemplari all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 61 capoverso 1 LPP o un disciplinamento provvisorio.

³ Entro il 1° luglio 1984, sottopongono in tre esemplari al medesimo ufficio le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 73 LPP o un disciplinamento provvisorio.

Art. 3 Istituto collettore

¹ Le organizzazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori istituiscono entro il 1° gennaio 1984 la fondazione prevista nell'articolo 54 capoverso 2 lettera b LPP. Decorso infruttuosamente tale termine la fondazione è istituita dal Consiglio federale.

RS 831.401

¹⁾ RU 1983 797

² L'istituto collettore dev'essere in grado di affiliare i datori di lavoro a contare dal 1° luglio 1984.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1983.

29 giugno 1983

Il nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Aubert

Il cancelliere della Confederazione, Buser